

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1511 del 19/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione Berti Pichat sita in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1549 del 19/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione Berti Pichat sita in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione Berti Pichat ubicata nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n° 2/4 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società HERA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società HERA Spa, c.f e p.iva 04245520376, avente sede legale in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e centrale di cogenerazione pure in comune di Bologna, via Berti Pichat n°2/4, ha presentato in data 18/12/2015⁸ al Suap del comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Bologna in data 21/12/2012⁹

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG n°202260 del 10/07/2006, tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

In data 25/01/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato ¹⁰ e successivamente in data 11/02/2016è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bologna ¹¹

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuati dai pareri del comune di Bologna e di Hera Spa, Ente gestore del servizio idrico integrato, riportati in allegato B di cui fanno parte integrante e sostanziale.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 148204 del 24/12/2015 **confluita nella pratica SINADOC n° 5638 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Bologna con prot n° 299605 del 21/12/2012

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/936

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2182

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - Comune di Bologna - viale Berti Pichat n° 2/4

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 202260 del 10/07/2006 e successiva modifica PG n° 57801 del 01/04/2010, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



PROVINCIA DI
BOLOGNA

PG n.	57801	del	1/4/2010
Classifica	11.3.2.1		
Fascicolo n.	10 12010		

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99.-

Modifica dell'autorizzazione concessa con atto PG n°202260 del 10.07.2006 e
voltura a HERA Spa per lo stabilimento ubicato in comune di Bologna, via Carlo
Berti Pichat n° 2/4.-

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI**

Premesso che, con atto di autorizzazione P.G. n° 202260 del 10.07.2006, la Ditta HERA BOLOGNA Srl, con sede legale e stabilimento in Bologna, via Carlo Berti Pichat n° 2/4, era stata autorizzata nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del DLgs n° 152/06, alla costruzione ed esercizio di impianto con emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale di cogenerazione;

Vista la comunicazione del Responsabile Reti – SOT Bologna della ditta HERA Spa in data 25.02.2010, in atti al P.G. n° 44755 del 15.03.2010, con la quale si dichiara la variazione di titolarità dell'impianto in oggetto;

Visto l'errore materiale contenuto nell'autorizzazione PG n°202260 del 10.07.2006, in quanto non è stato riportato il tenore di ossigeno di riferimento per i valori di portata negli effluenti gassosi dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4;

Considerata la documentazione integrativa alla domanda di autorizzazione, agli atti con PG n° 67221 del 03.03.2006, nonché il parere espresso da ARPA in data 31.03.2006;

Valutato quindi necessario procedere d'ufficio alla modifica della citata autorizzazione PG n°202260 del 10.07.2006;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

d i s p o n e



- 1) la voltura dell'autorizzazione P.G. n° 202260 del 10.07.2006 ai sensi dell'art. 269, comma 2 del DLgs n° 152/06 ad HERA Spa avente sede legale in Bologna, via Carlo Berti Pichat n° 2/4;
- 2) la modifica dell'autorizzazione PG n° 202260 del 10.07.2006 limitatamente al tenore di ossigeno di riferimento per i valori di portata nell'effluente gassoso dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 erroneamente omissi nell'autorizzazione stessa, per i quali si prescrive ora quanto segue:

EMISSIONI E1 – E2
PROVENIENZA: COGENERATORI

I valori di portata massima nelle condizioni di esercizio normalizzate dei punti di emissione E1 ed E2 si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 10%.

EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: CALDAIA

I valori di portata massima nelle condizioni di esercizio normalizzate dei punti di emissione E3 ed E4 si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6%

- 3) Resta invariata ogni altra prescrizione portata a carico della Ditta con la citata autorizzazione P.G. n° 202260 del 10.07.2006.

IL DIRIGENTE
(Luigi Rudi Munari)





PROVINCIA DI
BOLOGNA
ASSESSORATO
AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
QUALITÀ DELL'ARIA

Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna
tel. (051) 6598.476 - 6598.368 - 6598.348
fax (051) 6598.550

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 c.2 - L.R. 3/99-L.R. 26/04
Autorizzazione alla Ditta HERA BOLOGNA SRL per la costruzione
ed esercizio di nuovo impianto di produzione di energia con emissioni
in atmosfera nello stabilimento di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4.-

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. n° 190280 in data 04.11.2003, pervenuta a questa Amministrazione in data 06.11.2003 (PG n°188163/03) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bologna, e vista la domanda presentata dalla Ditta HERA BOLOGNA SRL nella persona del legale rappresentante Dott. Angelo Bruschi, avente Sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4, formulata in data 03.10.2003 e pervenuta a questa Amministrazione in data 06.11.2003, di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto di cogenerazione della potenza termica complessiva di 11.4 MW circa, per la produzione



di calore ed energia elettrica mediante due motori endotermici alternativi, da ubicarsi in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4;

Vista la documentazione integrativa del 14.09.2004 e del 21.02.2006;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 N. 112 all'art. 84;

Visto il DPR 53/1998;

Visto il DPCM 12 ottobre 2000;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art.3 della L.R. 26/2004;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";



Vista la Deliberazione 29 Aprile 1992 del Comitato Interministeriale dei Prezzi "Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto di Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.27 del 25 febbraio 1999;

Vista la Deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n.42 del 19 Marzo 2002 che detta le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art.2, comma 8, del Dlgs 16 marzo 1999 n.79;

Esaminata con esito favorevole la domanda in parola, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Vista l'istruttoria tecnica agli atti al PG 170885 del 12.06.2006;

Considerato altresì il parere tecnico favorevole espresso dall'A.R.P.A. in data 31.03.2006, a norma degli artt. 3 e 5 della summenzionata L.R. N. 44/95;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 24.11.2003 dal Comune di Bologna;



Accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti nella domanda, risulta che sono state previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a,

visti i pareri tecnici favorevoli di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta HERA BOLOGNA SRL per la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia termica ed elettrica da ubicarsi in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e avente le seguenti caratteristiche:

Combustibile utilizzato: gas naturale

Finalità e usi dell'energia elettrica prodotta: immissione nella rete di distribuzione elettrica cittadina in Media Tensione, al netto degli autoconsumi (incluso il teleraffrescamento dell'area Berti Pichat);

Finalità e usi dell'energia termica prodotta: teleriscaldamento utenze residenziali e direzionali allacciate alla rete di Berti Pichat Borgo Masini e Università



Sezione di cogenerazione: due motori endotermici alternativi a ciclo otto turbocompresso di potenza termica immessa in ingresso come combustibile pari a 5,695 MW ciascuno;

Sezione centrale termica: due caldaie ad alto rendimento di potenza termica immessa in ingresso come combustibile pari a 5,81 MW ciascuna;

Indice di Risparmio Energetico: IRE $\geq 0,100$ (calcolato teorico pari a 0,2488)

Limite Termico: LT $\geq 0,150$ (calcolato teorico pari a 0,5118)

prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta HERA BOLOGNA SRL alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONI E1 – E2

PROVENIENZA: COGENERATORI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	25 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Materiale particolato	5 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%. Il valore di portata massimo si riferisce alle condizioni di esercizio normalizzate.



I valori limite di emissione fissati per gli ossidi di azoto e monossido di carbonio si intendono rispettati quando nessun valore medio orario supera tali valori.

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico ossidante

EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: CALDAIA

Portata massima	8700 Nm ³ /h
Altezza minima	25 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%. Il valore di portata massimo si riferisce alle condizioni di esercizio normalizzate.

I valori limite di emissione fissati per gli ossidi di azoto e monossido di carbonio si intendono rispettati quando nessun valore medio orario supera tali valori.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere



utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo descritto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli ossidi di zolfo espressi come SO₂;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169.

Per condotti di diametro maggiore di 50 cm dovranno essere realizzate almeno 2 prese di campionamento, con angolo di $\pi/2$, nel caso di 2 prese di campionamento, o di π/n' (dove n' è il numero di prese di



campionamento) per un numero maggiore di prese di campionamento. Per condotti a sezione rettangolare, il numero e la disposizione delle prese di campionamento dovrà essere conforme alla norma UNI 10169.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, debbono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ex D. Lgs. 19 settembre 1994, N. 626;

- 2) Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione autorizzati, ogni verifica analitica dovrà rispettare la qualità e quantità dell'emissione inteso come flusso di massa di sostanze inquinanti autorizzate.
- 3) Le elaborazioni dei dati ai fini del controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto al punto 5 dell'allegato VI della Parte Quinta del DLgs n° 152/06.
- 4) I punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 dotati di sistemi di monitoraggio in continuo dei valori di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossigeno e temperatura nei fumi, dovranno prevedere anche la misura continua diretta o indiretta del valore di portata così come definito all'allegato VI della Parte Quinta del DLgs n° 152/06. La modalità di rilevamento dovrà essere esplicitata in occasione della trasmissione delle analisi di messa a regime prescritte al punto 6) del presente atto;
- 5) Così come previsto dall'allegato VI della Parte Quinta del DLgs n° 152/06, dovrà essere concordato con l'autorità competente al controllo un calendario avente una periodicità almeno annuale delle verifiche destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura



(taratura, controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, verifiche di accuratezza,...). Il gestore dell'impianto dovrà fornire, contestualmente alle analisi di messa a regime dell'impianto, una relazione illustrativa delle tarature e delle calibrazioni strumentali, nonché dei principi di misura utilizzati per il monitoraggio in continuo.

- 6) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 30.06.2007 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga;
- 7) Gli autocontrolli di messa a regime, relativi alla verifica dei valori di concentrazione di materiale particolato ed ossidi di zolfo così come fissati al punto 1) del presente atto, dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 8) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 9) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i



controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 10) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura del gestore dell'impianto, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 limitatamente alle sostanze inquinanti per le quali non è previsto il monitoraggio in continuo.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- 11) L'identificazione, da parte della Ditta HERA BOLOGNA SRL, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 12) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Gabriele Bollini)



Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - Comune di Bologna - viale Beri Pichat n° 2/4

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei pareri del comune di Bologna e di HERA Spa Ente gestore del Servizio Idrico integrato che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 41286

DEL 09/02/16

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Hera S.p.A.” (Centrale Cogenerazione Berti Pichat) – Viale Berti Pichat n. 2/4 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 401104/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 25.01.16, prot. Gen. 9929, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Hera S.p.A.”, relativamente all’insediamento denominato “Centrale Cogenerazione Berti Pichat” sito in viale Berti Pichat n. 2/4 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 25 gennaio 2016

Prot. gen. 9929

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-12-2015 Num. prot.: 0152362

PA&S numero 260/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centrale Cogenerazione Berti Pichat sita in
Comune di Bologna (BO), Viale C. Berti Pichat n°2/4.**

Comune di Bologna - SUAP, PG n.401104/2015 del 24 dicembre 2015

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ferraresi Fausto in qualità di direttore direzione teleriscaldamento della Ditta "**HERA SPA**" con sede legale in Bologna (BO) Viale C. Berti Pichat n.2/4 inerente la "**Centrale Cogenerazione Sede Berti**" esercente l'attività di produzione di acqua calda ed energia elettrica ubicata in VIALE CARLO BERTI PICHAT n.2/4 - Comune di Bologna;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

verificato dalla documentazione allegata che il Comune di Bologna ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (acque di lavaggio addolcitori, condensa compressori, ecc.), delle acque reflue domestiche (servizi igienici), delle acque meteoriche di copertura e di dilavamento aree esterne, provenienti dall'insediamento di Viale C. Berti Pichat n.2/4, con atto PG 299605 del 21/12/2012 rilasciato alla Ditta Hera SpA SOT Bologna nella persona del responsabile reti Signor Pelliconi Stefano;

considerato che le acque reflue come sopra identificate sono immesse, previo passaggio in disoleatore, nella pubblica fognatura di Viale Berti Pichat / Ponte Via Stalingrado, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'attività di produzione acqua calda ed energia elettrica;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dalla Centrale di Cogenerazione Berti e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (paratoia e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione**

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.